



## Gli accordi della Svizzera con Germania e Regno Unito: il rapporto con le disposizioni della “direttiva risparmio”

di Piergiorgio Valente

Secondo la Commissione europea, gli Stati membri dovrebbero astenersi dal sottoscrivere accordi con Stati terzi, tra cui la Svizzera, in materie già disciplinate da disposizioni comunitarie come la Dir. n. 2003/48/CE (“direttiva risparmio”), nonché l’Accordo, in vigore dal 1° luglio 2005, tra l’UE e la Svizzera, che include misure equivalenti a quelle disposte dalla “direttiva risparmio”.

### 1. Premessa

Il 5 marzo 2012, il Commissario europeo Algirda Šemeta, in una lettera indirizzata al Ministro dell’economia danese, Ms Vestager, ha ribadito che gli Stati membri “*should refrain from negotiating, initialling, signing or ratifying agreements with Switzerland, or any other third State, insofar as any aspects regulated at EU level might be touched upon*”.

La lettera riguarda la recente sottoscrizione, da parte della **Germania** e del **Regno Unito**, di due accordi bilaterali concernenti l’imposizione sui **redditi finanziari prodotti dai patrimoni** dei cittadini, rispettivamente, tedeschi e britannici.

Il Commissario Šemeta sottolinea che “*while Member States are free to enter into international agreements, be they bilateral or multilateral, such agreements must not include any aspects which*

*overlap with areas in which common action by the European Union has been taken or is envisaged*”.

I suindicati accordi disciplinano la tassazione a cui sono assoggettati gli interessi da risparmio percepiti dai cittadini tedeschi e britannici e **corrisposti dagli istituti di credito svizzeri**; essi comprendono misure dirette a garantire siffatta imposizione in conformità alla legislazione dello Stato di residenza del beneficiario.

Secondo il Commissario Šemeta, tali misure sono già contemplate dalla Dir. n. 2003/48/CE (di seguito, “direttiva risparmio”), nonché dall’**Accordo**, in vigore dal 1° luglio 2005, **tra l’UE e la Svizzera** che include misure equivalenti alla “**direttiva risparmio**”.

La lettera del Commissario Šemeta segue la dichiarazione del Consiglio federale svizzero in ordine alla possibilità che un accordo analogo a quello sottoscritto da Germania e Regno Unito possa essere siglato anche dall’**Italia**.

Secondo un’agenzia *Reuters* del 16 febbraio 2012, infatti, la Svizzera ritiene che vi sia la possibilità di “concludere un accordo fiscale con l’Italia” sul modello di quanto negoziato con Germania e Regno Unito. Secondo la citata agenzia, ciò è quanto affermato dal Consiglio federale svizzero in risposta ad un’interpellanza da parte del parlamentare ticinese, Lorenzo Quadri. Già nel dicembre 2011, il Governo italiano aveva sollevato qualche dubbio sui negoziati, ritenendo che il modello di accordo fiscale proposto dalla Svizzera non fosse in linea con gli *standard*

OCSE in materia di trasparenza fiscale e scambio di informazioni<sup>1</sup>.

Gli accordi siglati dalla Svizzera si inseriscono nell'ambito della "Strategia della piazza finanziaria 2015" (di seguito, "la Strategia finanziaria svizzera")<sup>2</sup>, promossa dall'Associazione dei banchieri svizzeri (di seguito, "Asb").

La strategia finanziaria svizzera si basa sui seguenti quattro pilastri:

- **regolarizzazione** come strumento per creare e rafforzare la fiducia: la fiducia della clientela estera nei confronti della certezza del diritto svizzero e del dovere di lealtà dei banchieri svizzeri, costruita nel corso degli anni, esige che la regolarizzazione dei beni patrimoniali, finora non dichiarati, sia il punto centrale di ogni soluzione futura con i Paesi esteri;
- **concentrazione** sul patrimonio dichiarato: in futuro, le banche svizzere si concentreranno sull'acquisizione e la gestione di patrimoni dichiarati al Fisco;
- **importanza della tutela della sfera privata**: la strategia finanziaria svizzera preserva il ruolo preminente della tutela della sfera privata in seno al diritto svizzero e consente di combattere o prevenire ogni reato di natura fiscale. L'Asb si oppone allo scambio di informazioni automatico e ha sviluppato, quale alternativa equivalente, una soluzione globale fondata su un'imposta liberatoria. In questo modo è possibile registrare tutti i redditi patrimoniali e tutti gli utili di capitale imponibili conformemente al diritto fiscale vigente nel relativo Stato contraente, trattenere le imposte dovute e trasmetterle, in misura determinata, alle autorità fiscali competenti;
- **crescita e accesso al mercato**: per l'econo-

mia svizzera è essenziale potersi avvalere di una piazza finanziaria solida. A tal fine, un requisito indispensabile è la crescita, che può essere raggiunta unicamente con il miglioramento costante della capacità concorrenziale. In un'ottica internazionale, come contropartita per l'imposta liberatoria, è necessario ottimizzare l'accesso al mercato per i servizi finanziari della Svizzera e abbattere le discriminazioni esistenti.

Il 22 febbraio 2012, il Consiglio federale, con un comunicato stampa<sup>3</sup>, ha confermato l'indirizzo della strategia finanziaria svizzera.

In particolare, dopo avere ribadito l'esigenza di regolarizzare fiscalmente i valori patrimoniali di clienti domiciliati in Paesi esteri, si afferma la necessità di attuare una politica di **cooperazione internazionale**, che garantisca anche l'imposizione dei redditi e degli utili di capitale.

Tale approccio deve fondarsi sui seguenti requisiti:

- convenzioni internazionali sull'imposizione alla fonte, quali strumenti effettivi per tassare i contribuenti, tutelandone la sfera privata in base alle regole del rispettivo Stato di residenza;
- miglioramento dell'assistenza amministrativa e giudiziaria secondo *standard* internazionali;
- estensione degli obblighi di diligenza degli istituti finanziari, per impedire l'acquisizione di patrimoni non assoggettati a tassazione.

## 2. L'accordo tra Svizzera e Germania

Il 10 agosto 2011, Germania e Svizzera hanno parafato un accordo bilaterale sulla **tassazione dei redditi da risparmio percepiti dai cittadini tedeschi**, destinato ad entrare in vigore all'inizio del 2013<sup>4</sup>. L'accordo è stato poi sottoscritto il 21 settembre 2011.

In cambio del mantenimento del **segreto bancario** (attenuato su richiesta dell'OCSE) e di importanti facilitazioni per l'accesso delle banche svizzere in territorio tedesco, la Svizzera si impegna ad applicare, a vantaggio dell'Erario tedesco, un'**imposta annuale - anonima - del**

<sup>1</sup> Per approfondimenti in materia di scambio di informazioni, cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, 2012; P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l'OCSE*, in "il fisco" n. 30/2010, fascicolo n. 1, pagg. 4829 e seguenti; P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta nelle fonti comunitarie*, in "il fisco" n. 31/2010, fascicolo n. 1, pagg. 4987 e seguenti; P. Valente, *Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali e sovranazionali*, in "il fisco", fascicolo n. 1, n. 20/2010, pagg. 3160 e seguenti; P. Valente, *Lo scambio di informazioni spontaneo nelle fonti internazionali e sovranazionali*, in "il fisco" n. 32/2010, fascicolo n. 1, pagg. 5170 e seguenti., C. Alagna, S. Mattia, *Scambio automatico di informazioni tra Stati, verifiche congiunte e simultanee*, in "Fiscalità e commercio internazionale" n. 9/2011.

<sup>2</sup> Cfr. *Strategia della piazza finanziaria 2015*, in [http://www.swissbanking.org/it/20100409-5000-finanplatz-strategie\\_clean-nzw.pdf](http://www.swissbanking.org/it/20100409-5000-finanplatz-strategie_clean-nzw.pdf).

<sup>3</sup> Cfr. comunicato stampa del 22 febbraio 2012, *Strategia per la piazza finanziaria: il Consiglio federale ne conferma l'indirizzo*, in <http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=43511>.

<sup>4</sup> Cfr. P. Valente, *Gli accordi della Svizzera con Germania e Regno Unito: criticità*, in "Il Quotidiano Ipsosa" dell'8 marzo 2012.

**25% sui redditi finanziari prodotti dai patrimoni dei cittadini tedeschi.**

Il prelievo copre interamente le imposte che si sarebbero applicate in Germania sui medesimi redditi e si applica anche sui redditi finanziari dei contribuenti tedeschi beneficiari di particolari enti e strumenti contrattuali come fondazioni, **società offshore, trust, Anstalten**.

Secondo gli Stati contraenti, l'accordo dovrebbe essere in grado di garantire entrate notevolmente superiori a quelle della c.d. "Euroritenuta" di cui alla "direttiva risparmio"<sup>5</sup>.

Per il passato, esso prevede un **prelievo una tantum** – un'imposta patrimoniale – che inciderà sullo **stock dei depositi** (e non sui soli flussi) con aliquote che, in ragione degli anni di deposito e dell'ammontare delle consistenze, oscillano tra il 19% e il 34%.

Le entrate stimate dovrebbero raggiungere circa 4 miliardi di franchi svizzeri (circa 4 miliardi di euro), 2 miliardi dei quali saranno immediatamente anticipati dalle banche svizzere, quando l'accordo entrerà in vigore (a partire dal 1° gennaio 2013).

Il Fisco tedesco, in tal modo, non solo riesce ad ottenere le imposte dovute dai propri contribuenti con patrimoni in Svizzera, ma acquista la facoltà di richiedere informazioni finanziarie relative ad un determinato cliente, anche senza la necessità di indicare l'istituto in cui potrebbero essere depositati i capitali.

Tali richieste di informazioni saranno limitate e dovranno risultare sufficientemente motivate: la richiesta indiscriminata di informazioni, la c.d. *fishing expedition*, è esclusa<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Per approfondimenti sulla "direttiva risparmio", cfr. P. Valente, *Fiscalità sovranazionale*, Milano, 2008.

<sup>6</sup> Secondo quanto previsto dal paragrafo 23 del *Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes - Module on General and Legal Aspects of Exchange of Information*, 2006, "both Article 26 of the Model Convention and Article 1 of the Model Agreement envisage information exchange to «the widest possible extent». Nevertheless they do not allow «fishing expeditions» i.e. speculative requests for information that have no apparent nexus to an open inquiry or investigation. The balance between these two competing considerations is captured in the standard of «foreseeable relevance.» The Model Agreement specifically sets forth the type of information that a requesting party should provide to «demonstrate the foreseeable relevance of the [requested] information to the request.» See Article 5 (5). Article 26 of the Model Convention is less formalistic on this point but a requesting country should nevertheless take into account the items of information identified in the checklist discussed in the module on information upon request. Where a country fails to provide important pieces

La Svizzera, per effetto di tale accordo, respinge lo scambio automatico di informazioni<sup>7</sup>, concedendo, però, **assistenza e cooperazione amministrativa in casi specifici**<sup>8</sup>.

La Svizzera beneficia di una semplificazione delle procedure operative sul territorio tedesco; gli istituti finanziari svizzeri possono agevolmente "entrare" in regime di libera concorrenza nel mercato bancario tedesco, con eliminazione delle discriminazioni esistenti. Con l'entrata in vigore dell'accordo in commento, gli istituti finanziari svizzeri potranno offrire servizi alla clientela privata in Germania, senza la necessità di operare tramite un istituto di credito tedesco.

Tale accordo permette, pertanto, agli istituti elvetici di poter inoltrare una procedura di autorizzazione semplificata e accelerata per l'operatività sul territorio tedesco, anche senza l'intermediazione di un istituto di credito tedesco per la clientela *retail*, e avranno la possibilità di distribuire prodotti di investimento che soddisfano i requisiti normativi svizzeri.

La Germania, a sua volta, si impegna a non utilizzare in futuro le informazioni eventualmente già in suo possesso ed acquisite illegittimamente, al fine di intentare procedimenti giudiziari contro le banche svizzere o loro collaboratori.

Nel comunicato stampa del 10 agosto 2011, l'Asb accoglie con soddisfazione l'accordo siglato tra la Svizzera e la Germania.

In particolare, nel comunicato si afferma che "grazie all'intesa raggiunta tra i due Stati i clienti in Germania potranno gettare un ponte verso la legalità fiscale, salvaguardando al tempo stesso la propria sfera finanziaria privata (...) l'accordo permette, tra l'altro, alla piazza finanziaria svizzera di attuare la sua strategia e di procedere in futuro all'acquisizione e alla gestione di patrimoni dichiarati. Inoltre, in virtù delle disposizioni convenute la Germania riceve, senza sforzi particolari, il substrato fiscale di sua spettanza relativo al passato e al futuro".

Il Presidente dell'Asb ha espresso un giudizio favorevole sull'accordo tra Berna e Berlino, affermando che esso "costituisce una tappa fonda-

*of information identified on this checklist, a requested competent authority may be led to believe that the request is a fishing expedition".* Per approfondimenti, cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., pagg. 941 e seguenti.

<sup>7</sup> Cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., pagg. 941 e seguenti.

<sup>8</sup> Cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., pagg. 954 e seguenti.

mentale per la piazza finanziaria svizzera. In qualità di banchiere sono grato soprattutto che sia stata offerta ai clienti una soluzione equa per mettere in regola i loro patrimoni. Le banche in Svizzera hanno mantenuto fede, come promesso, al loro dovere di lealtà verso i clienti di lunga data<sup>9</sup>.

### 3. L'accordo tra Svizzera e Regno Unito

Il 25 agosto 2011, Svizzera e Regno Unito hanno siglato un'intesa su un'imposta anonima liberatoria più ampia dell'Euroritenuta (di cui alla "direttiva risparmio"), in cambio del mantenimento del segreto bancario elvetico.

L'accordo è stato sottoscritto in data 6 ottobre 2011<sup>10</sup>, si basa sul piano *Rubik*<sup>11</sup> ed è analogo a quello sottoscritto tra Svizzera e Germania, sebbene preveda l'applicazione di aliquote differenti<sup>12</sup>.

L'accordo concerne esclusivamente le **persone fisiche con domicilio fiscale nel Regno Unito**, comprese quelle che detengono **in via indiretta valori patrimoniali in Svizzera**, ad esempio tramite un *trust* o una **fondazione**.

La Svizzera si impegna ad applicare, a vantaggio dell'Erario britannico, un'**imposta annuale in forma anonima** sui redditi finanziari prodotti dai patrimoni dei cittadini britannici.

Il pagamento della suddetta imposta ha carattere liberatorio: in tal modo, i clienti adempiono compiutamente i propri obblighi fiscali nel Regno Unito, in relazione ai suindicati redditi.

L'imposta liberatoria anonima per i cittadini britannici (non residenti in Svizzera ma con conti e patrimoni nella Confederazione elvetica), che optano per la non dichiarazione di tali beni, è allineata alle aliquote applicabili nel Regno Unito, pari (cfr. l'art. 19 dell'accordo):

- al **27%** sui **redditi di capitale**;
- al **40%** per i **dividendi**;
- al **48%** sugli **interessi**.

<sup>9</sup> Cfr. comunicato stampa dell'Associazione dei banchieri svizzeri del 10 agosto 2011, in <http://www.swissbanking.org/it/home/standpunkte-link/medien/medienmitteilungen/medienmitteilung-20110810.htm>.

<sup>10</sup> Cfr. P. Valente, *Gli accordi della Svizzera con Germania e Regno Unito: criticità*, op. cit.

<sup>11</sup> Il piano *Rubik* (che prende il nome dal celebre rompicapo, il *Cubo di Rubik*) è il piano svizzero ideato dai banchieri del Canton Ticino, fatto successivamente proprio dall'Asb e dal Governo svizzero.

<sup>12</sup> Accordo analogo è stato sottoscritto con l'Austria in data 13 aprile 2012.

Per quanto concerne il passato, è prevista un'**aliquota massima del 34% sui patrimoni**, a secondo degli importi e del periodo di detenzione.

In analogia a quanto previsto dall'accordo con la Germania, le banche svizzere anticiperanno un importo pari a 500 milioni di franchi.

L'intesa, che entrerà in vigore nel 2013, **evita lo scambio automatico di informazioni tra i due Paesi** ma prevede anche un "meccanismo di garanzia", che permette alle autorità britanniche di inoltrare richieste di informazioni, con indicazione del nominativo del cliente, ma non necessariamente di quello dell'istituto bancario<sup>13</sup>.

Il numero delle richieste di informazioni viene limitato, in una prima fase, a 500 l'anno. Non è consentita la richiesta generalizzata e indiscriminata di informazioni (c.d. "*fishing expedition*")<sup>14</sup>.

Le autorità fiscali britanniche potranno ricorrere alle disposizioni sull'assistenza amministrativa prevista dal Modello di Convenzione OCSE per ottenere ulteriori informazioni sui conti correnti e sui depositi<sup>15</sup>.

La Svizzera, dal canto suo, ottiene un più libero accesso di banche e fondi elvetici al mercato britannico dei servizi finanziari.

Inoltre, il Regno Unito, a seguito dell'accordo si-

<sup>13</sup> "In order to prevent new, undeclared funds from being deposited in Switzerland, it has been agreed that the British authorities can submit requests for information in the context of a safety mechanism that must state the name of the client, but not necessarily the name of the bank. The number of requests that can be submitted is limited and there must be plausible grounds. The number will be in the low to mid hundreds and not exceed 500 per year; an adjustment will then be made based on the results" (<http://www.sif.admin.ch/00488/index.html?lang=en&msgid=40731>).

<sup>14</sup> L'espressione "spedizione di pesca" ("*fishing expedition*") viene correntemente utilizzata per indicare quelle richieste di informazioni (soprattutto bancarie) generiche e non specifiche ovvero non adeguatamente circostanziate alla luce dei criteri fissati dall'OCSE, riguardanti la posizione di un singolo contribuente o di interi gruppi o categorie di contribuenti, nei confronti dei quali si nutrono fondati sospetti o sono già stati acquisiti indizi di colpevolezza. L'art. 26, paragrafo 1 del Modello OCSE impedisce agli Stati contraenti di intraprendere "spedizioni di pesca". Cfr. inoltre il *blog* di P. Valente, <http://piergioiorgiovalente.postilla.it/tag/segreto-bancario/>.

<sup>15</sup> Per approfondimenti sull'art. 26 del Modello di Convenzione OCSE, cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit.; P. Valente, *Il Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. La versione 2010*, in "il fisco" n. 33/2010, pagg. 5333 e seguenti; P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l'OCSE*, op. cit.

glato con la Svizzera, si impegna a non utilizzare in futuro le informazioni eventualmente in suo possesso acquisite illegittimamente, al fine di intentare procedimenti giudiziari contro le banche svizzere o i loro collaboratori.

L'opzione per l'applicazione dell'imposta liberatoria anonima non fa venir meno il segreto bancario: difatti, la procedura di cui all'accordo in commento prevede che la banca addebiti al cliente l'imposta liberatoria dovuta e versi l'importo all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito, AFC), che a sua volta lo trasmette alle autorità fiscali britanniche.

Il processo di controllo è di esclusiva competenza dell'AFC e non prevede in alcun momento il coinvolgimento delle autorità estere.

L'Asb, con un comunicato stampa, ha espresso un giudizio favorevole sull'accordo siglato tra Svizzera e Regno Unito<sup>16</sup>.

In particolare, l'Asb riconosce nell'accordo il risultato di un equo compromesso nelle negoziazioni e una tappa fondamentale per l'attuazione della strategia finanziaria svizzera. L'accordo tra Svizzera e Regno Unito può consentire:

- nuove opportunità di crescita per le banche svizzere grazie ad un migliore e agevolato accesso al mercato;
- la salvaguardia della sfera finanziaria privata dei clienti di banche svizzere soggetti a imposizione fiscale nel Regno Unito, che ora "beneficiano di un ponte verso la legalità fiscale";
- al Regno Unito, di aumentare rapidamente le entrate fiscali.

Il 20 marzo 2012, Svizzera e Regno Unito hanno sottoscritto un Protocollo di modifica all'accordo del 6 ottobre 2011, il quale:

- fornisce chiarimenti in ordine alla relazione tra l'accordo medesimo e quello sottoscritto tra la Svizzera e l'UE. In particolare, si precisa che laddove "*a relevant person has suffered withholding tax under the EUSA [i.e., accordo tra la Svizzera e l'UE], an additional 13 per cent «tax finality payment» will need to be paid to obtain tax clearance under the terms of the Agreement. This achieves the same effect as the 48 per cent withholding tax levied under the original terms of the Agreement*";
- introduce una nuova imposta di successione "*of the relevant person unless their personal representatives authorise the Swiss bank to disclose the account details to the UK*".

#### **4. La "direttiva risparmio" e l'accordo tra UE e Svizzera**

La "direttiva risparmio" si propone di assicurare un livello di **imposizione effettiva** (ai sensi delle disposizioni in vigore presso lo Stato del percipiente) **sui redditi da risparmio** sotto forma di pagamenti di **interessi corrisposti in uno Stato membro a una persona fisica residente in un altro Stato membro**, mediante un effettivo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei singoli Paesi membri<sup>17</sup>.

La "direttiva risparmio" attiene specificamente alle **modalità di comunicazione** tra Stati al fine di assicurare l'effettiva tassazione degli interessi nello Stato di residenza del percipiente. La principale novità è infatti rappresentata dall'introduzione di un obbligo di comunicazione nel caso di pagamento di interessi *cross-border*.

L'obiettivo della "direttiva risparmio" è definito dall'art. 1:

"permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della direttiva risparmio siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi".

<sup>16</sup> Cfr. comunicato stampa dell'Asb, del 24 agosto 2011, in <http://www.swissbanking.org/it/home/standpunkte-link/medien/medienmitteilungen/medienmitteilung-20110824.htm>.

<sup>17</sup> Per ulteriori approfondimenti sul tema della residenza in ambito internazionale, cfr. P. Valente, *La Residenza Fiscale nel Diritto Tributario Internazionale e Comunitario* in "Neotera" n. 2/2009; P. Valente, *La sede di direzione effettiva nel diritto comparato*, in "il fisco" n. 28/2009, fascicolo n. 1, pagg. 4599 e seguenti; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit.; P. Valente, *Esterovestizione e residenza*, Milano, IPSOA, 2010.

Essa si applica in presenza di un pagamento di interessi:

- effettuato all'interno dell'Unione europea;
- da un agente pagatore stabilito all'interno di uno Stato membro;
- a favore di un beneficiario effettivo persona fisica, residente in un altro Stato membro.

Rientrano nell'ambito di applicazione della "direttiva risparmio" esclusivamente i **pagamenti di interessi transfrontalieri destinati a persone fisiche**; sono quindi esclusi i pagamenti di interessi che hanno come beneficiario effettivo un soggetto diverso da una persona fisica o quelli effettuati nei confronti di una persona fisica residente nello stesso Stato membro dell'agente pagatore<sup>18</sup>.

In particolare, l'art. 6 della direttiva identifica i pagamenti di interessi cui si applica la disciplina comunitaria:

- interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie, e corredati o meno da una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni;
- interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui al punto precedente;
- redditi derivanti da pagamenti di interessi distribuiti da OICVM autorizzati, e organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'art. 7 della "direttiva risparmio"<sup>19</sup>;
- redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote in organismi ed entità, se questi investono direttamente o indirettamente, tramite altri organismi di investimento collettivo o entità, oltre il 40 per cento del loro attivo in crediti OICVM autorizzati.

Gli Stati membri possono includere tali redditi

<sup>18</sup> Il considerando n. 13 della "direttiva risparmio" dispone che "il campo di applicazione della presente direttiva dovrebbe limitarsi all'imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed escludere in particolare le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative".

<sup>19</sup> L'art. 7 della "direttiva risparmio" disciplina il campo territoriale di applicazione della stessa, prevedendo che essa "concerne gli interessi corrisposti da un agente pagatore stabilito all'interno del territorio in cui si applica il trattato in forza dell'art. 299 del medesimo".

nella definizione di "pagamento di interessi" soltanto nella misura in cui essi corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivano da pagamenti di interessi.

Ai fini della direttiva, per **agente pagatore** si intende qualsiasi operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente al beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o attribuire il pagamento degli interessi.

Per **beneficiario effettivo** si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica alla quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito tale pagamento a proprio vantaggio o che non sia stato ad essa attribuito<sup>20</sup>.

Inoltre, non vengono considerati beneficiari effettivi le persone fisiche che percepiscono un pagamento di interessi ed agiscono:

- in qualità di agente pagatore;
- per conto di una persona giuridica, di un'entità i cui profitti sono soggetti ad imposta in base ai regimi generali di tassazione delle imprese, di un OICVM autorizzato;
- per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo.

Se l'agente pagatore ha ragione di ritenere che il percipiente di un pagamento di interessi non sia il beneficiario effettivo, "si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo"; deve, pertanto, promuovere le necessarie indagini tese ad individuare l'effettivo beneficiario del pagamento, secondo le procedure in vigore nel proprio Paese.

Per assicurare un livello di imposizione sui redditi da risparmio percepiti, sotto forma di interessi, da parte di soggetti non residenti, la "direttiva risparmio" propone l'adozione di un sistema basato sullo **scambio di informazioni** tra le autorità competenti degli Stati membri coinvolti

<sup>20</sup> Per ulteriori approfondimenti sul tema del beneficiario effettivo ai fini delle convenzioni contro le doppie imposizioni, cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit.; P. Valente, *Beneficiario effettivo. Le proposte di modifica al Commentario degli artt. 10, 11 e 12 del Modello OCSE*, in "il fisco" n. 35/2011, fascicolo n. 1, pagg. 5720 e seguenti; P. Valente, *Beneficiario effettivo, i chiarimenti dell'OCSE*, in "Il Quotidiano Ipsos" del 10 maggio 2011.

nella transazione.

L'agente pagatore è tenuto a trasmettere alle autorità competenti del proprio Paese, in via automatica, almeno una volta all'anno ed entro sei mesi dalla fine dell'anno fiscale dello Stato, i seguenti dati:

- la propria denominazione ed indirizzo;
- identità e residenza del beneficiario effettivo;
- numero del conto del beneficiario effettivo (o, in mancanza, l'identificazione del credito che genera gli interessi corrisposti);
- informazioni relative al pagamento di interessi.

La "direttiva risparmio" è entrata in vigore il **1° luglio 2005**<sup>21</sup>, in concomitanza con l'inizio di un periodo transitorio, durante il quale ha trovato attuazione un regime provvisorio per Belgio, Lussemburgo e Austria. A questi Paesi è stata concessa la facoltà di astenersi dall'applicazione delle disposizioni in esame per un periodo transitorio; il beneficiario degli interessi che riceva un pagamento da un operatore economico stabilito nei citati Stati può optare, a sua scelta, per l'applicazione di una ritenuta alla fonte o per lo scambio di informazioni<sup>22</sup>.

Durante il suddetto periodo transitorio, la ritenuta alla fonte da applicare è pari al 15% nei primi tre anni (periodo 2005-2007), al 20% nei tre anni seguenti (2007-2010), e al **35%** successivamente (**a decorrere dal 2011**).

Il gettito derivante dall'applicazione della ritenuta alla fonte è ripartito tra lo Stato d'origine (25%) e lo Stato di residenza del beneficiario effettivo degli interessi (75%)<sup>23</sup>.

Misure analoghe sono contemplate dall'**Accordo tra l'UE e la Svizzera**, entrato in vigore il

<sup>21</sup> In Italia, la "direttiva risparmio" è stata recepita con il D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84. L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con l'emanazione della circ. n. 55/E del 30 dicembre 2005 e della circ. n. 74/E del 27 dicembre 2007, entrambe in banca dati "fiscoonline".

<sup>22</sup> Analoga disciplina è prevista nel caso in cui l'agente pagatore risieda in uno dei Paesi che hanno concluso con l'UE appositi accordi (Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein, Principato d'Andorra, Svizzera).

<sup>23</sup> L'art. 14 della "direttiva risparmio" impone allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di assicurare l'eliminazione di qualsiasi doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte. L'art. 18 prevede che la Commissione europea debba presentare al Consiglio, ogni tre anni, una relazione sul funzionamento della direttiva nella quale presentare, ove necessario, eventuali proposte di modifica volte a garantire una migliore imposizione effettiva sui redditi da risparmio ed eliminare eventuali elementi di distorsione provocati dall'applicazione della direttiva comunitaria.

### **1° luglio 2005.**

Tali misure includono, in particolare:

- l'applicazione di una ritenuta alla fonte (secondo quanto previsto dall'art. 1, nella percentuale del 15% per i primi tre anni, del 20% per i seguenti tre anni, del 35% successivamente) sugli interessi corrisposti a soggetti residenti in uno degli Stati membri;
- la previsione di un meccanismo che consenta la ripartizione del gettito fiscale (c.d. "revenue sharing") tra la Svizzera e lo Stato di residenza del soggetto percettore degli interessi, nella percentuale del 25% per la prima e del 75% per il secondo (art. 8);
- la divulgazione volontaria di informazioni, qualora il soggetto di imposta vi consenta (art. 2);
- lo scambio di informazioni su richiesta, in caso di "frode fiscale o simili";
- una clausola di riesame (art. 13).

## **5. I rapporti tra gli accordi della Svizzera con Germania e Regno Unito e la "direttiva risparmio"**

In ambito comunitario, il Commissario Šemeta, già nel corso del Dibattito sulla tassazione durante l'assemblea Plenaria del Parlamento Europeo<sup>24</sup>, ha avuto modo di rilevare le criticità emerse dagli accordi conclusi dalla Svizzera con Germania e Regno Unito. Queste concernono:

- *in primis*, la **sovrapposizione con la "direttiva risparmio"**, che prevede un simile prelievo, concordato in ambito UE, da parte della Svizzera<sup>25</sup>;
- *in secundis*, si verrebbe, per effetto di tali accordi, a **salvaguardare il segreto bancario svizzero**, ponendosi in tal modo in posizione di non conformità con quanto indicato dall'OCSE in materia di trasparenza fiscale e scambio di informazioni.

Peculiarità delle convenzioni bilateralmente sottoscritte da Germania e Regno Unito è la differente natura della ritenuta operata dagli istituti di credito della Confederazione elvetica rispetto all'accordo sottoscritto con l'UE. In questo ultimo caso si tratta di una ritenuta d'acconto, mentre nelle singole pattuizioni bilaterali, essa ha natura liberatoria.

Anche l'entità dell'aliquota applicabile differisce, essendo del 35% nell'ambito dell'accordo UE-Svizzera e del 25% per l'accordo Svizzera-Ger-

<sup>24</sup> Tenutasi a Strasburgo, in data 25 ottobre 2011.

<sup>25</sup> Accordo tra Svizzera e UE, in vigore dal 1° luglio 2005.

mania, mentre l'imposta liberatoria anonima per i cittadini britannici (non residenti in Svizzera ma con conti e patrimoni nella Confederazione elvetica) che optano per la non dichiarazione di tali beni, è allineata alle aliquote applicabili nel Regno Unito, pari:

- al 27% sui redditi di capitale;
- al 40% per i dividendi;
- al 48% sugli interessi.

Altro aspetto critico riguarda le possibili interferenze dei due accordi bilaterali con gli altri ambiti disciplinati dalla "direttiva risparmio", con potenziali conflitti sulle materie che sono di

competenza esclusiva della UE<sup>26</sup>.

Qualora, invece, gli eventuali accordi bilaterali dovessero disciplinare forme di cooperazione più ampie, anche in ambiti diversi da quello fiscale, *"the principles on exclusive external competence of the EU apply (...) insofar as such areas are already governed or likely to be governed by EU harmonisation"*.

Il Dipartimento federale delle finanze svizzero (Dff), con il comunicato stampa<sup>27</sup> con il quale è stata annunciata la sottoscrizione del Protocollo di modifica dell'accordo tra la Svizzera e il Regno Unito ha affermato che

"l'essenza della Convenzione non viene modificata. I pagamenti di interessi sono esclusi dal campo di applicazione dell'Accordo. Nel contempo si garantisce che i contribuenti del Regno Unito possano pagare le loro imposte sui pagamenti di interesse con effetto liberatorio. Di fatto per i clienti bancari non cambia nulla e il loro obbligo fiscale è soddisfatto; l'unico cambiamento riguarda la struttura giuridica. Le preoccupazioni della Commissione europea in ordine alla compatibilità con il diritto europeo sono state eliminate. Per colmare una lacuna nella Convenzione, ora vengono contemplate anche le successioni. In caso di successione, gli eredi devono acconsentire alla riscossione di un'imposta o alla divulgazione".

Con riferimento invece all'accordo siglato tra il Governo svizzero e quello tedesco, il 30 marzo 2012, il Dff ha confermato, con un comunicato

stampa<sup>28</sup>, che Svizzera e Germania stanno portando avanti il processo di ratifica dell'accordo sottoscritto il 21 settembre 2011.

In particolare, il Dff afferma che "il Governo tedesco ha comunicato al nostro Paese la sua piena disponibilità a firmare le proposte svizzere in merito alla Convenzione sull'imposizione alla fonte (...). Affinché la Convenzione possa entrare in vigore a inizio 2013 come previsto, il nostro Paese ha chiesto alla controparte tedesca di esaminare, entro fine marzo, le modifiche proposte".

<sup>26</sup> A tal proposito, il Commissario Šemeta, nella lettera del 5 marzo 2012, precisa che con riferimento alle imposte indirette, e per il futuro, *"any bilateral agreement should include a carve-out of areas already covered by existing UE instruments and areas included in proposals for their modification. In broad terms, Member States are free to agree upon tax measures regarding all other forms of income and capital"*.

<sup>27</sup> Cfr. comunicato stampa del 20 marzo 2012, *La Svizzera e il Regno Unito completano la Convenzione sull'imposizione alla fonte*, in <http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msgid=43845>.

<sup>28</sup> Cfr. comunicato stampa del 30 marzo 2012, *Convenzione sull'imposizione alla fonte tra Svizzera e Germania*, in <http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=it&msgid=43994>.